



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 8 DEL 01/03/2023

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA PER L'ANNO 2023

Adunanza ordinaria di prima convocazione

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di marzo, convocato per le ore 20.45 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI	LUCIO	P
BREX	LUCA	P
PIETRI	DANIELE	P
BARBIERI	VALERIA	P
CAIAZZO	EMANUELA	P
VECCHI	VALENTINA	A
BARALDI	LARA	P
BEDOJNI	GIULIO	P
LOSI	GIANFRANCO	P
MORINI	SIMONE	A
IEMMI	SIMONE	A
FACCI	LIA	P
SALVARANI	GIOVANNI	P

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assessori Esterni:

MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

, ,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 20900

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco proporre ai Consiglieri Comunali la trattazione unitaria dei punti, dal n. 4 al n.11 compresi, iscritti all'ordine del giorno della presente seduta, tutti afferenti all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e relativi allegati per passare successivamente, dopo la discussione, alla votazione distinta e separata dei medesimi punti;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale si oppone alla proposta avanzata;

Richiamato l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell' art. 52 del d.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 2 della legge del 30/12/2021 n. 234 in tema dei nuovi valori degli scaglioni di reddito;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2022 con la quale è stato modificato il Regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, approvando un'unica aliquota di addizionale comunale all'irpef determinata con aliquota del 0,80%, fissando la soglia di esenzione di cui all'articolo 2 comma 1 bis per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 8.500,00 euro;

Valutato che il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2020 (ultimo disponibile) con l'applicazione dell' aliquota unica al 0,80% dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo fino a 8.500,00 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad € 765.000,00 che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2023;

Ritenuto quindi di confermare il "Regolamento della Addizionale Comunale all'IRPEF" nel testo così formulato come da delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/4/2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".

DATO ATTO che la proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.

RICORDATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011 il quale stabilisce, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Visto il parere del Revisore unico n. 2 del 21/2/2023;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

RICHIAMATA la deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentite le relazioni generale sul Bilancio di previsione 2023-2025 fatta dall'Assessore Luca Brex, la relazione del Sindaco in ordine agli investimenti di parte capitale e la discussione consiliare che ne è scaturita e che viene allegata al solo originale della deliberazione n. 14 adottata in data odierna di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

Con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

Astenuti : 0 (zero)

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 10 (dieci)

DELIBERA

1. di confermare il Regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2022 nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per l'anno 2023, un'unica aliquota di addizionale comunale all'irpef fissata con aliquota del 0,80%

3. di confermare la soglia di esenzione di cui all'articolo 2 comma 1 bis per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 8.500,00 euro.

4. DI DARE ATTO che il testo integrale del regolamento dell'Addizionale Comunale all'Irpef viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

5. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

6 di dare atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito informatico come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

Inoltre, con separata e successiva votazione, effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

Astenuti : 0 (zero)
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 10 (dieci)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 20900

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA PER L'ANNO 2023

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 23-02-2023

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 23-02-2023

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to PAOLA MUSSINI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio Malvasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 07-03-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 07-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 17-03-2023

Rio Saliceto, li 17-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,8%.

1 bis. Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell' aliquota di cui all'articolo 2 comma 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 8.500,00 euro.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 3 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 4- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.